



CITTÀ DI CARPI

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Carpi – Regolamentazione dell’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera e) del d.p.c.m. 26 aprile 2020, dal 4 al 17 maggio compreso.

IL SINDACO

Premesso che:

- con ordinanza sindacale n. 14896 di protocollo del 13 marzo 2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica in atto, era stata disposta la chiusura al pubblico di aree e giardini pubblici fino al 25 marzo 2020;
- successivamente tale chiusura è stata disposta e confermata da disposizioni regionali e nazionali fino al 4 maggio 2020;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
- il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
- il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale 30 aprile 2020, n. 74;

Considerato che il d.p.c.m. 26 aprile 2020:

- all'articolo 1, comma 1, lettera a) ribadisce che: *“sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”*;
- all'articolo 1, comma 1, lettera e), dispone: *“e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse”*;
- all'articolo 1, comma 1, lettera f) stabilisce: *“non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività*



CITTÀ DI CARPI

motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”;

- all'articolo 10, comma 1, stabilisce che tali disposizioni valgono dal 4 al 17 maggio compresi;

Considerato inoltre l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale 30 aprile 2020, n. 74 dispone al punto 5: *“È consentita la riapertura di parchi e giardini. Il Sindaco può disporre la regolamentazione degli ingressi o la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento o il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro”;*

Ritenuto pertanto necessario, onde prevenire il rischio di dover disporre la temporanea chiusura di alcune delle predette aree, regolamentare l'accesso come segue:

- l'accesso è consentito dalle ore 7.00 alle ore 22.00;
- i minori di 14 anni devono essere accompagnati da un maggiorenne;
- l'accesso per effettuare *“attività sportiva o attività motoria”* è consentito solamente nel parco o giardino pubblico più prossimo alla propria abitazione;

Visto il Regolamento di polizia urbana dell'Unione delle Terre d'Argine, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 29 del 29 ottobre 2018, in particolare gli articoli 11 e 12;

Visto l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. di stabilire che **dal 4 al 17 maggio 2020** l'accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) del d.p.c.m. 26 aprile 2020, situati nel territorio del Comune di Carpi, è regolamentato come segue:

- l'accesso è consentito dalle ore 7.00 alle ore 22.00;
- i minori di 14 anni devono essere accompagnati da un maggiorenne;
- l'accesso per effettuare *“attività sportiva o attività motoria”* è consentito solamente nel parco o giardino pubblico più prossimo alla propria abitazione;

2. di dare atto che l'accesso è condizionato da quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere a), d), e) ed f) del predetto d.p.c.m. e precisamente:

- l'accesso al parco o giardino pubblico è possibile se ricompreso in uno spostamento motivato *“da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”* [lettera a)] oppure per svolgere *“attività sportiva o attività motoria”* [lettera f)];
- nel parco o giardino pubblico permane il divieto di assembramento [lettera d)];
- nel parco o giardino pubblico permane l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale [lettere a), e) ed f)];

3. di dare altresì atto che restano valide tutte le disposizioni e i divieti contenuti nel Regolamento di polizia urbana dell'Unione delle Terre d'Argine, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 29 del 29 ottobre 2018;

4. di trasmettere copia della presente ordinanza a:



CITTÀ DI CARPI

- Corpo di polizia locale dell'Unione Terre d'Argine;
- Comandi delle forze dell'ordine competenti per territorio;
- Dirigente del Settore Ambiente;

5. di dare informazione alla cittadinanza della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet per tutto il periodo di validità.

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Carpi, 2 maggio 2020

Il Sindaco
Alberto Bellelli
(firmato digitalmente)